

Bruxelles, 10 luglio 2025
(OR. en)

11272/1/25
REV 1

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0203 (NLE)**

PECHE 202

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 371 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 371 final.

All.: COM(2025) 371 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.7.2025
COM(2025) 371 final

2025/0203 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione
(2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Repubblica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Sulla base della decisione del Consiglio del 10 settembre 2024 che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e delle direttive di negoziato ivi contenute¹, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe (di seguito denominata "Sao Tomé e Principe"). In esito a tali negoziati i negoziatori hanno siglato un protocollo il 9 aprile 2025. Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, vale a dire la data in cui è firmato dalle parti.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 26 tonniere con reti a circuizione;
- 9 pescherecci con palangari di superficie;
- navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni dell'ICCAT pertinenti e ai limiti fissati dalla legislazione di Sao Tomé e Principe.

La presente proposta mira a ripartire tali possibilità di pesca tra gli Stati membri.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire un quadro aggiornato, che tenga quindi conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe nel settore della pesca.

Il protocollo assegna ai pescherecci dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2019-2024) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. L'obiettivo è anche quello di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse delle parti. Tale cooperazione contribuirà anche a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe rientra nell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei

¹ GU

paesi dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) e tiene conto in particolare degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita economica sostenibile, sviluppo umano e sociale, lotta ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle risorse naturali e rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca². Essa è conforme a tali disposizioni e a quelle in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nel 2024 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2019-2024 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe e una valutazione ex ante di un eventuale nuovo protocollo³. Le conclusioni delle valutazioni ex post ed ex ante sono riportate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione⁴.

Secondo tali conclusioni, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a operare nelle acque di Sao Tomé e Principe ed entrambe le parti beneficerebbero di un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

³ Commissione europea: direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, F&S, POSEIDON, Defaux, V. e Caillart, B., *Évaluation rétrospective du Protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la République de Sao Tomé-et-Principe et prospective d'un éventuel futur protocole – Rapport final*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024 (<https://data.europa.eu/doi/10.2771/264668>).

⁴ DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE, Valutazione che accompagna il documento: *Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea riguardanti un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe ed eventuali modifiche di tale accordo o un nuovo testo di accordo di partenariato per una pesca sostenibile* (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024SC0177&qid=1424957307348>).

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale e alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con Sao Tomé e Principe è altresì funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT. Per la flotta dell'Unione ciò significa anche mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto le strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico internazionale pluriennale. Per le autorità di Sao Tomé e Principe l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione che consentano al paese di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività dei pescherecci, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione della pesca e a rappresentanti della società civile di Sao Tomé e Principe. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato comprende una clausola sulle conseguenze delle violazioni degli elementi essenziali dell'articolo 9 dell'accordo di Samoa⁵ relativi ai diritti umani.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento si applicherà non appena le attività di pesca saranno possibili, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

⁵ Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L, 2023/2862, 28.12.2023 http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007¹ relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea² (di seguito denominato "accordo"). L'accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011.
- (2) L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo è scaduto il 18 dicembre 2024.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (di seguito denominato "protocollo") di durata quadriennale.
- (4) A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 9 aprile 2025.
- (5) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) [...] ³ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (6) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.
- (8) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

¹ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/894/oj>.

² GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/894/oj.

³ [inserire il riferimento e la GU]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo (2025-2029) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- a) 26 tonniere con reti a circuizione:
 - Spagna: [15] unità;
 - Francia: [11] unità;
- b) 9 pescherecci con palangari di superficie;
 - Spagna: [7] unità;
 - Portogallo: [2] unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*